



# CITTÀ di PIAZZOLA sul BRENTA

PROVINCIA DI PADOVA

C.A.P. 35016  
Tel. (049) 9697911

Cod. Fisc. 80009670284  
[piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net)

**Ordinanza n. 109/2020**

**OGGETTO: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 19 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM<sub>10</sub> pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- nell'ambito di una procedura di infrazione cominciata già nel 2014, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per aver violato le norme europee antismog ed in particolare per il superamento dei limiti delle polveri sottili e dell'ossido di azoto, nonostante i progressivi miglioramenti registrati nell'ultimo decennio;
- nelle procedure di infrazione comunitaria in atto assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare i valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure e che, di contro, una permanenza del superamento dei valori limite con eventuale sentenza di condanna imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei fondi strutturali per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM<sub>10</sub> permanga uno dei più critici con frequente superamento del valore limite giornaliero;

**PRESO ATTO** che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2004) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con

quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM<sub>10</sub>: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura.

- la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;

**CONSIDERATO** che l'Accordo prevede altresì:

- che le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per il PM<sub>10</sub> raggiunto e modulato su tre livelli:
  - a) livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> inferiore a 4 ;
  - b) livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
  - c) livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee sulla base della verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

**TENUTO CONTO** di:

- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto negli incontri del 06/09/2018 e del 05/09/2019 relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano;
- il “Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili”, sottoscritto a luglio 2019 anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;
- gli esiti dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale “IT0510 Agglomerato Padova” (T.T.Z.), riunitosi il 17/09/2020;
- l'invito avanzato dalla Provincia di Padova, con nota prot. n. 52295 del 25/09/2020, di mettere in atto azioni di contenimento dell'inquinamento atmosferico;

**VISTI**:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 - "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "*Nuovo codice della strada*";
- gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii "*Norme per la tutela dell'ambiente*";
- la Legge 10/1991 "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*";
- L.R. Veneto n. 11/2001 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*";
- il DPR 74/2013 "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192*";

- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 in cui è prevista la facoltà per i Comuni “di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili( $PM_{10}$ )”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il DM 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- lo Statuto del Comune di Piazzola sul Brenta;

## ORDINA

di istituire le seguenti misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico:

### ➤ **PERIODO INVERNALE 19/10/2020 - 31/03/2021**

LIVELLO DI ATTENZIONE "VERDE": *nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di  $PM_{10}$  secondo le persistenze di cui ai punti successivi:*

1) divieto di circolazione:

- di autoveicoli alimentati a benzina “No-Kat”(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 2" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

su tutte le strade comunali (con esclusione delle strade provinciali SP 10, SP 27, SP 75, SP 94, SP 94d e statali SS 47) *nei periodi dal 19/10/2020 al 18/12/2020 e dal 07/01/2021 al 31/03/2021*, nelle giornate dal Lunedì al Venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione;

2) divieto di fermata con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- a) autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
- b) veicoli della categoria “N” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- c) autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- d) autoveicoli in coda “lunga” ai semafori;

3) adozione di provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della DGRV n. 122/2015 *"Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione*

dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006", in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM<sub>10</sub> e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;

- 4) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- 5) obbligo di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

## ➤ **ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE**

(nel periodo 19/10/2020 - 31/03/2021 al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni di PM<sub>10</sub>)

**I) PRIMO LIVELLO ALLERTA "ARANCIO"** Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM<sub>10</sub>, sulla base della verifica effettuata (da ARPAV) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

**1A)** divieto di circolazione:

- di autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 2" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell' 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

su tutte le strade comunali (con esclusione delle strade provinciali SP 10, SP 27, SP 75, SP 94, SP 94d e statali SS 47), *tutti i giorni*, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione;

**1B)** divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, *salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e collegate a manifestazioni locali*;

- 1C) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- 1D) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 1E) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- 1F) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- 1G) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- 1H) obbligo di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

2) **SECONDO LIVELLO ALLERTA "ROSSO"** Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

2A) divieto di circolazione:

- di autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell' 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

su tutte le strade comunali (con esclusione delle strade provinciali SP 10, SP 27, SP 75, SP 94, SP 94d e statali SS 47), *tutti i giorni*, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione. Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle zone a Traffico Limitato (ZTL);

2B) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

- 2C)** lavaggio strade (solo con temperature maggiori di 3° C);
- 2D)** divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, *salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e collegate a manifestazioni locali*;
- 2E)** limite di 19 °C (con tolleranza di 2° C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- 2F)** divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 2G)** divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- 2H)** invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- 2I)** potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- 2J)** divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- 2K)** obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 2L)** obbligo di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

## **ORDINA ALTRESÌ**

- a) la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
- b) il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
- c) al Settore Lavori pubblici, Manutenzioni ed Ecologia del Comune di Piazzola sul Brenta di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

## **AVVERTE CHE**

il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;

## **AVVISA CHE**

Qualora nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento portasse ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiverà e rimarrà valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avverrà se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizzerà una delle due seguenti condizioni:

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale <http://www.comune.piazzola.pd.it/> ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

Il Settore Lavori pubblici, Manutenzioni ed Ecologia è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, che si rendessero necessari, comprese eventuali modifiche al presente provvedimento, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza, circoli con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero sostenga o effettui una fermata operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art.7 comma 1 lettera B) e dall'art. 7,

comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, in caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Lavori pubblici, Manutenzioni ed Ecologia.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Piazzola sul Brenta, li 15/10/2020

Il Sindaco  
Avv. Valter Milani



## ***Allegato A***

### **Eccezioni alle misure limitative del traffico**

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico o termico) e *veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a GPL o Gas Metano purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o Gas Metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a Gasolio-GPL o Gasolio-Gas Metano*;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- g) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato;
- h) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno (compreso il tragitto di andata e ritorno per pranzare a casa) o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- j) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
- k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- l) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- n) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale;
- o) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV 4117/2007);
- p) veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario alla propria attività in occasione dei mercati;
- q) situazioni locali, individuate dal sindaco opportunamente documentate;
- r) veicoli utilizzati da persone per il trasporto di studenti presso il proprio plesso scolastico, previa esibizione di copia del libretto scolastico dell'alunno/a.
- s) mezzi agricoli.

Sono previste, inoltre ulteriori eccezioni da documentare mediante "Titolo autorizzatorio", con le modalità previste al successivo punto:

- t) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito;
- u) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- v) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

- w) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento.

**Titolo autorizzatorio**

Il titolo autorizzatorio per i veicoli previsti nei precedenti punti, consisterà in una autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L' autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U..